CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Versione 2026

1 - ***EFFICACIA E AMBITO DI APPLICAZIONE –*** Le presenti condizioni generali disciplinano tutti i contratti di compravendita aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti CIMM (di seguito i "Prodotti") tra CIMM Spa (di seguito "la Venditrice") e il proprio acquirente (di seguito "il Committente /Acquirente"), salvo diversamente concordato per iscritto.

Le presenti condizioni generali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine di acquisto dei Prodotti, anche se conferito a mezzo agente di vendita o altri intermediari, e prevalgono su ogni diversa clausola stampata o manoscritta sugli ordini emessi dall'Acquirente. Le condizioni generali di vendita applicabili a ciascun contratto di vendita (di seguito il "Contratto") tra la Venditrice e l'Acquirente sono quelle in vigore alla data dell'ordine e rimarranno efficaci sino a quando non siano espressamente revocate dalla Venditrice ovvero sostituite da nuove condizioni generali.

Eventuali condizioni di acquisto contrastanti o divergenti o altre limitazioni poste dall'Acquirente non vengono riconosciute, a meno che, nel caso particolare, la Venditrice non le abbia espressamente accettate per iscritto.

2 - ORDINI

2.1 Eventuali offerte della Venditrice non sono vincolanti per la stessa in quanto sono da intendersi meri preventivi.

2.2 Gli ordini dell'Acquirente costituiscono proposta contrattuale e diventano vincolanti per la Venditrice dopo l'emissione per iscritto da parte di quest'ultima della conferma d'ordine o con l'emissione della fattura di vendita da parte della Venditrice. L'integrale evasione dell'ordine da parte della Venditrice equivale a conferma ed accettazione dello stesso.

2.3 Gli ordini di acquisto dei Prodotti dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei Prodotti ordinati.

2.4 In caso di mancata esecuzione da parte della Venditrice, in tutto o in parte, dell'ordine confermato ed accettato dalla stessa per indisponibilità della materia prima o dei Prodotti ordinati dall'Acquirente, la Venditrice provvederà al più presto ad informare l'Acquirente, rimborsando le somme da questi eventualmente già versate a fronte della fornitura non eseguita. In tal caso l'Acquirente non avrà diritto ad alcun ulteriore rimborso né ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

3 - PREZZI

3.1 I prezzi riportati nei listini CIMM in vigore al momento del ricevimento dell'ordine o quelli pattuiti e riportati nella conferma d'ordine si intendono: a) non includono eventuali tasse indirette (IVA, tasse sulle vendite, accise, ecc.), e b) sono comprensivi degli imballaggi predisposti, secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito o quanto pattuito tra le parti, essendo anche inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico dell'Acquirente.

3.2 I prezzi si intendono calcolati in valuta Euro salvo patto contrario concordato espressamente ed in forma scritta tra le parti. Resta inteso che i prezzi di listino vigenti al momento dell'offerta potranno essere soggetti a variazioni periodiche a discrezione della Venditrice.

3.3 In caso di variazioni dei costi che incidano sul prezzo del Prodotto (in via esemplificativa ma non esaustiva costi delle materie prime, della manodopera, energia) intervenute successivamente all'invio della conferma d'ordine, la Venditrice si riserva il diritto di aumentare il prezzo di vendita indicato nella conferma d'ordine. La Venditrice darà

pronta comunicazione scritta dell'aumento del prezzo di vendita All'Acquirente, il quale, entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione, avrà il diritto di annullare per iscritto l'ordine già confermato, escluso ogni altro rimedio. In assenza di contraria comunicazione scritta da parte dell'Acquirente entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione della Venditrice, l'aumento del prezzo si intende accettato.

4 - TERMINE DI CONSEGNA

4.1 I termini di approntamento, spedizione o consegna risultanti dalle conferme d'ordine della Venditrice hanno carattere indicativo e non sono vincolanti per la Venditrice, essendo subordinati alle esigenze di produzione. Salvo il caso di dolo o colpa grave, è espressamente escluso ogni risarcimento del danno per ritardata o mancata consegna dei Prodotti.

4.2 Il termine di consegna viene computato in giorni lavorativi e viene adeguatamente prorogato per effetto di avvenimenti che costituiscono casi di forza maggiore di qualsiasi genere, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, alluvioni, imprevista scarsità di materie prime e di prodotti ausiliari, difficoltà di approvvigionamento delle stesse, ritardi dei fornitori, scioperi, serrate, restrizioni, embarghi, disposizioni delle autorità italiane o di altri Stati o Governi o di autorità sovranazionali (es. OFAC, Regolamenti UE, Nazioni Unite), o impedimenti di altra natura, eccezionali eventi atmosferici, che riducono, ritardano, ostacolano o impediscono la fabbricazione e/o la consegna. L' eventuale ritardo non può, pertanto, giustificare l'annullamento dell'ordine o la pretesa di risarcimento danni.

5 - LUOGO DELLA CONSEGNA, RISCHI E RISERVE

5.1 Salvo differente accordo scritto tra le Parti, le consegne sono effettuate FCA SELLER'S WHAREHOUSE IN VIA SANTA GIUSTINA 6, CASTELLO DI GODEGO (TV – ITALIA), INCOTERMS ® 2020. In ogni caso, indipendentemente dal termine di resa concordato, la consegna ai sensi dell'art. 1510 Codice civile italiano, si intende sempre convenuta presso il magazzino della Venditrice, ed eseguita all'atto del passaggio della merce al Committente o al vettore, anche qualora il prezzo comprendesse il trasporto. I Prodotti viaggiano in ogni caso a rischio e pericolo dell'Acquirente, salvo diversamente pattuito: eventuali reclami per rotture, deterioramenti, manomissioni o mancanze, verificatesi nel corso del trasporto a mezzo vettore, dovranno essere denunciati dall'Acquirente al vettore nei termini di legge previsti. A tal proposito, l'Acquirente dovrà formulare riserva scritta all'atto del ritiro della merce nei confronti del vettore e darne comunque opportuna conoscenza alla Venditrice, rimanendo quest'ultima esonerata da ogni responsabilità per ammanchi e avarie verificatesi nel corso del trasporto a mezzo vettore. La Venditrice non risponde del perimento o danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi all'Acquirente. Inoltre, l'Acquirente si impegna a che il vettore da lui incaricato del trasporto consegni alla Venditrice, su richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione necessaria o opportuna per la Venditrice ai fini doganali e/o fiscali.

5.2 L'Acquirente é tenuto a prendere in consegna i Prodotti con le modalità ed entro il termine indicato nella conferma d'ordine. Qualora l'Acquirente non prenda in consegna i Prodotti entro il suddetto termine, per cause non imputabili alla Venditrice, la consegna si considererà comunque effettuata nella data prevista anche agli effetti del passaggio dei rischi e della decorrenza della garanzia e l'Acquirente sopporterà tutte le spese che dovessero derivarne. Se entro 10 giorni dalla comunicazione scritta di "merce pronta" da parte della Venditrice, l'Acquirente non provvede alla presa in consegna, la Venditrice avrà facoltà di addebitare all'Acquirente una penale pari al 1% del prezzo dei Prodotti ordinati e non ritirati, per giorno di ritardo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. La Venditrice potrà addebitare direttamente all'Acquirente l'importo della penale di cui alla presente clausola, mediante semplice comunicazione scritta, compensando tale importo con le somme eventualmente versate a titolo di acconto dall'Acquirente. Trascorsi inutilmente 24 dall'avviso di merce pronta, la Venditrice avrà il diritto, oltre al pagamento della penale di cui al precedente paragrafo, di risolvere il contratto (ai sensi dell'art.1456 del Codice civile italiano), e, in ogni caso, di trattenere gli acconti/pagamenti ricevuti, a titolo di parziale risarcimento del danno, con riserva degli ulteriori danni, in particolare per il mancato guadagno e per i costi di giacenza. Resta comunque salvo il diritto della Venditrice di avvalersi di ogni rimedio previsto dalla legge in relazione all'inadempimento dell'Acquirente.

5.3 Una volta ricevuti, l'Acquirente dovrà immediatamente procedere alla verifica dei Prodotti. Eventuali reclami devono pervenire per iscritto. Le contestazioni di vizi apparenti ovvero riguardanti la qualità dei Prodoti e/o quantità dei colli e/o lo stato degli imballi vanno formulate sul relativo documento di trasporto all'atto della consegna, o comunque, a pena di decadenza, entro due (2) giorni lavorativi successivi all'avvenuto ricevimento dei Prodotti. Trascorso tale termine, i Prodotti verranno considerati a tutti gli effetti accettati. Inoltre, l'avvenuto uso e/o installazione dei prodotti che presentino difetti palesi, esclude la possibilità di contestazioni o reclami riguardanti i difetti stessi.

6 - SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO ORDINI – RICHIESTA ADEGUATE GARANZIE DI PAGAMENTO

6.1 Qualora l'Acquirente non rispettasse, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità o, più in generale, la sua capacità economica o finanziaria, la Venditrice potrà, a sua scelta: a) sospendere la fornitura e subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento o b) annullare gli ordini in corso o c) richiedere il pagamento immediato della fornitura, fatto salvo ogni altro rimedio previsto per legge.

7 - PAGAMENTO ED INTERESSI CONVENZIONALI

7.1 Il pagamento dovrà essere effettuato in via esclusiva con le modalità ed i termini previsti dalla conferma d'ordine. I pagamenti si considerano effettuati solo al momento dell'effettiva disponibilità dell'importo sul conto della Venditrice.

7.2 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. Più in generale, nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dall'Acquirente se non dopo l'integrale pagamento dei Prodotti per i quali tale contestazione od eccezione si intende svolgere. Rimane anche esclusa la possibilità di compensazione tra il credito della Venditrice per il prezzo dei Prodotti ed eventuali crediti, presenti o futuri, vantati dall'Acquirente nei confronti della Venditrice, senza che l'Acquirente possa eccepire alcunché a qualsiasi titolo o ragione.

7.3 Per ogni e qualsiasi ritardo nel pagamento, l'Acquirente si impegna a corrispondere alla Venditrice gli interessi convenzionali, nella misura di 8 punti percentuali sopra il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (ai sensi del D.Lgs italiano del 09/10/2002 n. 231, art.5 e successive modifiche), con decorrenza dalla data di scadenza fino a che non sia effettuato il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione di mora.

8 - TRASFERIMENTO E RISERVA DI PROPRIETA'

8.1 La proprietà dei Prodotti passa all'Acquirente con la loro consegna. In caso di pagamenti rateali e/o dilazionati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1523 e ss. Codice civile italiano, la Venditrice conserva la proprietà dei Prodotti fino all'integrale pagamento dei medesimi da parte dell'Acquirente, ivi compresi i debiti accessori.

8.2 I Prodotti potranno essere rivendicati ovunque si trovino, anche se uniti o incorporati a beni di proprietà dell'Acquirente o di terzi. Durante il periodo suddetto fino all'integrale pagamento, l'Acquirente assumerà gli obblighi e responsabilità di custode delle cose fornite.

8.3 L'Acquirente si impegna ad adottare, a proprie spese, ogni misura necessaria per istituire, nella forma più ampia ed estesa, un titolo di riserva della proprietà che sia valido nel proprio paese o nel diverso paese dove i Prodotti verranno consegnati. L'Acquirente inoltre si impegna a cooperare con la Venditrice per porre in essere tutte le misure richieste per proteggere i diritti di proprietà della Venditrice, avendo cura anche di informare quest'ultima di qualsiasi evento che abbia determinato o possa determinare la distruzione o il danneggiamento dei Prodotti. La Venditrice, a sua volta, sarà autorizzata ad adottare, con spese interamente a carico dell'Acquirente, ogni misura necessaria per garantire la riserva di proprietà nei confronti di terzi.

8.4 Il mancato pagamento nei termini pattuiti anche di una sola rata il cui ammontare superi l'ottava parte del prezzo di vendita darà facoltà alla Venditrice di ritenere risolto il relativo contratto di vendita e di trattenere, a titolo di

indennità e sempre salvo il risarcimento del maggior danno, le rate già riscosse; la Venditrice, qualora non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa, potrà far decadere l'Acquirente dal beneficio del termine, con obbligo di quest'ultimo di versare l'intero prezzo pattuito.

9 - GARANZIA

9.1 La Venditrice presta garanzia per vizi e difetti di progettazione, dei materiali e di lavorazione per un periodo di 24 mesi dalla data di produzione indicata in targa all' apparecchio

9.2 La garanzia è applicata a Prodotti utilizzati ed installati propriamente da personale specializzato e non opererà ove si siano riscontrate incurie, manomissioni (aggiunte o rimozioni di componenti; interventi compiuti da personale non autorizzato), negligenze nell'installazione od installazione compiute in ambienti non conformi alle specifiche comunicate dalla Venditrice, uso improprio dei Prodotti, conservazione negligente degli stessi, cause di forza maggiore. La Venditrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposita documentazione che accompagna i Prodotti, ed in particolare quella concernente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione. In nessun caso la Venditrice è responsabile del costo di trasformazione, perdita profitti, ritardi di avviamento impianto, danno accidentale o conseguenza di qualsiasi tipo, dovuti all'uso dei suoi Prodotti se derivati da inadempienza dell'utilizzatore; né sarà responsabile per la manodopera e spese necessarie per rimuovere e reinstallare il prodotto in sostituzione.

9.3 La denuncia dei vizi occulti deve essere effettuata, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo di comunicazione che assicuri la prova e la data di ricevimento, entro 7 (sette) giorni dalla loro scoperta, ed in ogni caso non oltre il termine di garanzia sopra previsto. Ogni eventuale reclamo deve specificare con precisione il difetto riscontrato. È esclusa ogni diversa forma di denuncia, soprattutto a mezzo telefono o a mezzo agente di vendita. Dopo l'avvenuta tempestiva denuncia dei vizi, il materiale difettoso oggetto di contestazione, previa autorizzazione della Venditrice, dovrà essere recapitato a cura dell'Acquirente, presso la sede di CIMM Spa – Via Caprera 13, Castello di Godego (TV) 31030 - per i necessari controlli, oppure dovrà essere messo a disposizione degli incaricati del Venditrice per la loro verifica. Constatato o riconosciuto il vizio, la Venditrice provvederà alla sostituzione dell'intero prodotto o di una o più parti, franco proprio magazzino, dei Prodotti difettosi, salvo diversa decisione dovuta a ragioni obiettive di impossibilità o non convenienza di adottare il rimedio sopra previsto.

9.4 Eventuali contestazioni riguardanti una singola consegna non esonerano l'Acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di Prodotti prevista dallo specifico ordine, oppure da altri ordini distinti da quello in esame.

10 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

10.1 Nessun'altra forma di garanzia, oltre a quella prevista dalla clausola 9, potrà essere invocata dall'Acquirente, in quanto gli obblighi assunti dalla Venditrice di sostituire i Prodotti nelle ipotesi ed alle condizioni ivi stabilite sono assorbenti e sostitutivi delle garanzie o responsabilità previste per legge. Rimane, pertanto, espressamente esclusa, salvo dolo o colpa grave, qualsiasi responsabilità della Venditrice. In particolare, non potranno essere pretesi risarcimenti e/o indennizzi per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura derivanti dal mancato o limitato utilizzo dei Prodotti.

11 - DOCUMENTI TECNICI, PERMESSI DI IMPORTAZIONE ED ALTRE AUTORIZZAZIONI

11.1 La descrizione, le informazioni tecniche e i disegni dei Prodotti contenuti nel catalogo, listini, dépliant, siti web o altri documenti analoghi, si intendono forniti a semplice titolo informativo e non vincolano la Venditrice, che si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, qualsiasi modifica tecnica ed estetica dei propri Prodotti; come pure di cessare la produzione di qualsiasi modello senza che per questo l'Acquirente possa sollevare contestazioni o abbia il diritto di risolvere eventuali ordini in corso e/o pretendere risarcimenti e/o richiedere riduzioni del prezzo pattuito.

11.2 Gli unici documenti che la Venditrice rilascia assieme ai Prodotti sono quelli espressamente richiesti dalle normative europee vigenti. Qualsiasi altra richiesta di documentazione tecnica dovrà essere richiesta espressamente dall'Acquirente e approvata preventivamente dalla Venditrice e potrebbe essere soggetta a costi addizionali. Le Dichiarazioni di Conformità personalizzate, richieste successivamente alla fornitura e/o installazione dei Prodotti, sono soggette a costi aggiuntivi.

11.3 L'Acquirente garantisce che i Prodotti possono essere liberamente importati nel paese di destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche se all'atto dell'importazione nel paese di destinazione saranno intervenute limitazioni o divieti a tale proposito. L'Acquirente terrà a proprio carico, e manterrà indenne la Venditrice, da ogni imposta, tassa, onere o dazio applicato ai Prodotti acquistati o comunque dovuti in ragione dell'esportazione, dell'importazione e/o della vendita nel proprio paese o in quello diverso di destinazione dei Prodotti. Ove per l'esportatore dei Prodotti siano necessarie autorizzazioni amministrative del Paese della Venditrice, i termini di consegna convenuti saranno automaticamente prorogati del tempo necessario per il rilascio di tali autorizzazioni. L'Acquirente dichiara che i Prodotti sono conformi ad ogni disposizione di legge, regolamento o provvedimento amministrativo vigente applicabile, nel proprio paese o nel diverso paese di destinazione dei Prodotti, all'importazione e alla vendita dei Prodotti medesimi. In nessun caso la Venditrice potrà essere ritenuta responsabile per eventuali non conformità a dette disposizioni di legge, regolamenti o provvedimenti amministrativi.

11.4
(1) L'Acquirente non dovrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa e nella Repubblica di Bielorussia, né per l'utilizzo nella Federazione Russa o nella Repubblica di Bielorussia, alcun bene fornito ai sensi del presente Contratto o in relazione ad esso che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.
(2) L'Acquirente dovrà impiegare ogni ragionevole sforzo per garantire che lo scopo del paragrafo (1) non venga eluso da terzi situati a valle della catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori.
(3) L'Acquirente dovrà implementare e mantenere un adeguato sistema di monitoraggio volto a individuare comportamenti di terzi situati a valle della catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori, che possano compromettere lo scopo del paragrafo (1).
(4) Qualsiasi violazione dei paragrafi (1), (2) o (3) costituirà un grave inadempimento di un elemento essenziale del presente Contratto e il Venditore avrà diritto ad avvalersi di tutti i rimedi appropriati, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la risoluzione del Contratto.
(5) L'Acquirente dovrà informare immediatamente il Venditore di qualsiasi problema nell'applicazione dei paragrafi (1), (2) o (3), compresa qualsiasi attività rilevante posta in essere da terzi che possa compromettere lo scopo del paragrafo (1). L'Acquirente dovrà inoltre mettere a disposizione del Venditore le informazioni relative alla conformità agli obblighi previsti dai paragrafi (1), (2) e (3) entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni da parte del Venditore.

12 - FORZA MAGGIORE

12.1 Senza alcun pregiudizio delle obbligazioni di pagamento dell'Acquirente, le quali dovranno comunque essere eseguite alle scadenze contrattualmente stabilite, nessun fatto costituente inadempimento al presente Contratto darà luogo a risoluzione del rapporto contrattuale o a risarcimento degli eventuali danni qualora dipenda dal verificarsi di cause di forza maggiore o dal caso fortuito (quali, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, conflitti sociali generalizzati, in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici, catastrofi naturali o eventi naturali estremi, epidemia, pandemia, embarghi, misure restrittive all'esportazione, conflitti armati, guerre [dichiarate e non], provvedimenti statali, o di qualsiasi altra autorità nazionale o sovranazionale, interferenze da parte di autorità militari e civili, atti terroristici, sommosse e disordini civili, sabotaggi, atti di pirateria, anche informatica [attacco-informatico-cyber-attack], incendi anche se dolosi, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia ed in ogni altro caso di forza maggiore o caso fortuito previsto da norme giuridiche in vigore), la cui azione si esplichi in modo tale da travalicare i limiti di prevedibilità e di controllo ragionevolmente attribuibili alle Parti, e senza che all'esplicazione di detta azione abbia contribuito la condotta colposa della Parte impossibilitata ad adempiere. In ogni caso, non si considera

imputabile alla Venditrice l'eventuale ritardo o inadempimento dovuto a ritardi di consegne dai fornitori e/o difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e/o componenti.12.2 La Parte impossibilitata ad adempiere per una causa di forza maggiore o un caso fortuito ne dovrà dare comunicazione all'altra Parte entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento che impedisce l'adempimento del presente Contratto.

12.3 Nell'ipotesi in cui permanga per oltre 60 (sessanta) giorni una causa di forza maggiore o caso fortuito che impedisca l'adempimento del presente Contratto, ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto, mediante invio all'altra Parte di una apposita comunicazione a tal fine a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere internazionale.

12.4 In caso di applicazione del paragrafo 3, e ove una delle due Parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.
Nel caso in cui il Fornitore abbia ricevuto un anticipo, verrà fatto un conguaglio tra i costi e le spese sostenute dalla Venditrice per approvvigionamento materie prime, parti componenti o messa in produzione fino al momento della risoluzione e l'anticipo versato dall'Acquirente.

13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

13.1 Le presenti condizioni generali di vendita e si singoli Contratti tra la Venditrice e l'Acquirente sono disciplinate dalla legge italiana con esclusione delle sole norme di diritto internazionale privato.

13.2 Per ogni e qualsiasi controversia relative o comunque collegate alle presenti condizioni generali di vendita e/o ai Contratti tra la Venditrice e l'Acquirente sarà competente in via esclusiva il Foro di TREVISO (ITALIA), ferma restando la facoltà della Venditrice di proporre azione nei confronti dell'Acquirente presso l'Autorità giudiziaria competente nella sede legale dell'Acquirente.

13.3 Qualora la Venditrice prevalga in qualsiasi azione legale, dinanzi a qualsiasi tribunale, o altro procedimento relativo alle presenti condizioni generali, l'Acquirente rimborserà alla Venditrice le ragionevoli spese legali da quest'ultima sostenute, le spese processuali, le spese di contenzioso e qualsiasi altro costo sostenuto dalla Venditrice in relazione a tale procedimento.

14 - DISPOSIZIONI FINALI

14.1 La circostanza che la Venditrice non faccia valere i diritti previsti dalle condizioni generali o dai singoli Contratti non potrà essere considerata quale acquiescenza o rinuncia a far valere il diritto o la disposizione violata, né precluderà alla medesima la possibilità di far valere successivamente detti diritti o facoltà, o qualsivoglia altro diritto o facoltà previsti in suo favore nelle presenti condizioni generali.

14.2 Le parti riconoscono espressamente che per nessun motivo, nemmeno per fatti concludenti, le vendite continue e ripetute dei Prodotti da parte della Venditrice potranno conferire un'esclusiva all'Acquirente oppure dare origine a un rapporto di concessione di vendita, di distribuzione, di agenzia o di collaborazione a qualsiasi altro titolo.

14.3 Le presenti condizioni generali sono redatte in originale in lingua italiana e tradotte in inglese; in caso di divergenze, il testo facente fede è quello in italiano.

14.4 Qualora, in qualsiasi momento, una o più disposizione contrattuale prevista nelle presenti condizioni generali risultasse invalida o nulla, tale circostanza non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno valide ed efficaci.

L'Acquirente dichiara di avere letto e compreso il contenuto delle Condizioni Generali di Vendita del Venditore riportate sul retro del presente documento e sul sito www.cimmspa.com

FIRMA ACQUIRENTE

X----------

X----------

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 cod. civ. l'Acquirente dichiara di aver letto attentamente le clausole delle presenti condizioni generali e di approvare specificamente le seguenti clausole: 1 (rinuncia condizioni Acquirente) 2.4 (annullamento ordine), 3.3 (modifiche successive alla conclusione del Contratto), 4.1 (esclusione responsabilità ritardi consegna), 5.3 (decadenza per contestazione vizi), 7.2 (divieto di opporre eccezioni), 9.2 (esonero da responsabilità), 9.3 (limitazione garanzia), 10.1 (limitazione di responsabilità), 11.3 (manleva), 13.3 (Legge applicabile e foro competente).

FIRMA ACQUIRENTE

X----------

X----------